



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 2010

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Analisi tecnico-normativa	»	8
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	12
Disegno di legge	»	18
Intesa	»	32

ONOREVOLI SENATORI. - Il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, onorevole Romano Prodi, ed il Presidente dell'Unione Buddhista Italiana (UBI), dottor Raffaello Longo, hanno firmato il 4 aprile 2007 l'intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la citata confessione religiosa, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduta dal professor Pizzetti, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, della salute, ed integrata, per l'occasione, dai rappresentanti dell'UBI.

Le trattative per l'intesa sono iniziate nel 1997, ed il testo è stato firmato nel 2000 dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore* e dal Presidente dell'UBI. Presentato in Parlamento, il disegno di legge di approvazione dell'intesa decadde a causa della fine della XIII legislatura. Nel corso della XIV legislatura il disegno di legge non è stato ripresentato.

Su impulso del Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Prodi, il testo è stato aggiornato alla luce della normativa approvata successivamente al 2000, ed è stato siglato il 21 febbraio 2007 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Presidente dell'UBI, prima del suo esame da parte del Consiglio dei ministri in data 7 marzo 2007 e della firma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il testo dell'intesa è stato elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già concluse, che si è rivelato adattabile

anche alle esigenze dell'UBI. La Commissione ha comunque esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione. È stato anche acquisito in merito il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presieduta dal professor Francesco Margiotta Broglio.

Con l'approvazione di questa intesa si compie un ulteriore passo avanti nell'attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, allargando l'ambito ed il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto pienamente conforme al dettato costituzionale: le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa cristiana avventista del 7° giorno, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, la Chiesa evangelica luterana in Italia.

* * *

L'UBI è stata fondata a Milano nel 1985 dai centri buddhisti di tutte le tradizioni, che sentivano la necessità di conoscersi, unirsi e cooperare, come è accaduto in altri Paesi europei (Francia, Germania, Austria, Olanda, Spagna, Portogallo, eccetera). L'UBI è infatti nata con lo scopo di rispondere alle numerose richieste degli italiani interessati al buddhismo e dei praticanti buddhisti, per aiutare la conoscenza e la pratica degli insegnamenti del Buddha secondo le diverse tradizioni presenti in Italia e sviluppare le relazioni tra i vari centri sia in Italia che in Europa.

L'insegnamento del Buddha Sakyamuni si è diffuso nel corso dei secoli in gran parte dell'Asia, entrando in contatto con culture nazionali diverse e integrandosi con esse. L'insegnamento è innanzitutto un cammino religioso, che si propone anche come modo di vita da seguire e praticare per promuovere un avvenire di pace, tolleranza e fraternità tra i singoli e tra i popoli.

L'UBI è stata riconosciuta, su conforme parere del Consiglio di Stato, come ente morale con personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991 (si veda il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 1991). Associata all'Unione Buddhista Europea, riunisce trentaquattro centri italiani ed i loro iscritti, che seguono le tradizioni theravada (Sud-Est asiatico), mahayana zen (Estremo Oriente), mahayana vajrayana (Tibet). Attualmente la stima dei praticanti buddhisti italiani è di circa cinquantamila persone, cui si possono aggiungere circa diecimila simpatizzanti ed altri diecimila buddhisti di provenienza extracomunitaria.

* * *

Il presente disegno di legge di approvazione dell'intesa firmata il 4 aprile 2007 regola i rapporti tra lo Stato e l'UBI, sulla base dell'intesa stessa che viene allegata.

Gli articoli 2 e 3 contengono norme generali sulla libertà religiosa, che si richiamano ai principi di libertà contenuti nella Costituzione. L'articolo 2, in particolare, riconosce l'autonomia dell'UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione comunitaria e negli atti disciplinari e spirituali.

Tale disposizione appare significativa in quanto, in queste materie, la legislazione sui cosiddetti «culti ammessi» (legge 24 giugno 1929, n. 1159, e relative norme di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio

1930, n. 289), non più applicabile all'UBI dopo l'approvazione dell'intesa, prevede invece approvazioni e controlli da parte dello Stato.

Con l'articolo 4 la Repubblica, prendendo atto della contrarietà all'uso delle armi da parte dei buddhisti, garantisce loro, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, l'assegnazione al servizio civile, nel rispetto della vigente normativa di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

Il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto è assicurato agli appartenenti all'UBI, come ai fedeli delle confessioni che hanno già concluso un'intesa con lo Stato, anche se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, se militari in servizio o se detenuti in istituti penitenziari. A tale fine l'UBI dovrà trasmettere alle rispettive amministrazioni competenti l'elenco dei ministri (articolo 5).

Rispetto al corrispondente articolo dell'intesa, all'articolo 5, comma 5, del presente disegno di legge relativo all'ottenimento dei permessi da parte dei militari in servizio per partecipare alle attività religiose, si è inserito l'inciso «compatibilmente con le esigenze di servizio». Tale integrazione si è resa necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività militari e per uniformare la norma ad analoghe disposizioni contenute nelle intese vigenti.

In tema di istruzione la Repubblica riconosce, come è già avvenuto con le confessioni che hanno concluso un'intesa, agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, provvedendo a che tale insegnamento non abbia luogo secondo orari e modalità discriminanti. Si riconosce altresì all'UBI il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, senza aggiungere oneri a carico dello Stato (articolo 6). Viene inoltre riconosciuto, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e

istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche (articolo 7).

L'articolo 8 riguarda i ministri di culto buddhisti. Il consiglio direttivo dell'UBI, su suggerimento della seconda assemblea dei maestri, maestre, monaci, monache e insegnanti buddhisti presenti in Italia, ha convenuto di adottare il termine «ministri di culto», usato in tutte le precedenti intese, per indicare i monaci ed i laici incaricati dalle tradizioni di appartenenza di trasmettere la dottrina e di esercitare il culto buddhista. L'UBI certificherà il possesso dei requisiti per essere considerati ministri di culto buddhista sulla base della documentazione proveniente dalle tradizioni di appartenenza. Per quanto invece riguarda gli assegni corrisposti dall'UBI ai ministri di culto, essi sono equiparati, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente (articolo 22).

Per quanto concerne la tradizione buddhista relativa al trattamento delle salme, l'articolo 9 ne dispone il rispetto, purché avvenga in maniera conforme alla normativa in materia. Nei cimiteri possono essere altresì previsti reparti riservati, ai sensi della normativa vigente, analogamente a quanto previsto nella legge di approvazione dell'intesa con l'Unione delle comunità ebraiche.

Con gli articoli da 10 a 15 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti religiosi. Gli articoli citati disciplinano il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione o di beneficenza; il mutamento degli enti stessi; la revoca del riconoscimento; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario degli enti.

Gli articoli 16 e 17 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, nonché alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale buddhi-

sta. Rispetto al corrispondente articolo dell'intesa, all'articolo 17 del presente disegno di legge è stata apportata una modifica di tipo meramente formale, consistente nella soppressione della parola «artistici» al fine di rendere omogeneo il linguaggio legislativo con quello del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, all'articolo 2, assume la categoria dei beni artistici nel concetto unitario di «beni culturali».

All'interno dei luoghi di culto possono essere affisse e distribuite pubblicazioni di carattere religioso senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere effettuate collette a fini religiosi esenti da qualsiasi tributo (articolo 18).

Con il presente disegno di legge viene esteso all'UBI il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la Chiesa cattolica, e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese concluse. Tale sistema consentirà, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, la deduzione, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), delle erogazioni in denaro a favore dell'UBI e degli organismi da essa rappresentati destinate al sostentamento dei ministri di culto e a fini di istruzione, assistenza e beneficenza. Dallo stesso periodo è consentita la partecipazione alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, destinata ad interventi assistenziali, scientifici e culturali, e per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto. I rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite devono essere trasmessi annualmente al Ministero dell'interno (articoli 19, 20, 21 e 23)

Con l'approvazione dell'intesa si consentirà agli appartenenti all'UBI di osservare la festività religiosa buddhista, la festa del Vesak, che celebra la nascita, l'illuminazione

e la morte del Buddha, la quale ricorre, convenzionalmente, l'ultimo sabato e domenica del mese di maggio di ciascun anno. Conformemente a quanto previsto per le festività religiose di altre confessioni che hanno concluso un'intesa con lo Stato, il diritto di osservare la festa del Vesak deve essere esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro (articolo 24).

L'UBI dovrà infine essere consultata delle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e l'UBI. Con l'entrata in vi-

gore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UBI, di enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte, la citata legge 24 giugno 1929, n. 1159, le relative norme di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (articoli 25 e 26).

In ogni caso, dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa (articolo 27).

L'articolo 28 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge.

RELAZIONE TECNICA

Deducibilità delle erogazioni liberali in favore
dell'Unione Buddhista Italiana

La norma in esame estende la deducibilità dal reddito delle persone fisiche alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dell'Unione Buddhista Italiana.

La legislazione vigente (articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in favore di altre istituzioni religiose, tra le quali figura l'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. L'importo massimo deducibile è pari a 1.032,91 euro.

In base ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2008 (rigo RP26), risulta che circa 122.000 soggetti hanno effettuato erogazioni liberali in favore di istituzioni religiose per circa 32,2 milioni di euro, con un valore medio *pro-capite* di circa 263 euro.

Considerando che i fedeli della Istituzione religiosa in oggetto rappresentano circa lo 0,18 per cento della popolazione italiana ed ipotizzando, in via prudenziale, una maggiore propensione all'effettuazione delle erogazioni liberali in esame, si stima un ammontare di erogazioni pari allo 0,7 per cento del totale sopra indicato, quindi a circa 0,25 milioni di euro.

Considerando un'aliquota marginale media pari al 35 per cento, si stima, nelle ipotesi considerate nella norma in esame, una perdita di gettito IRPEF totale di competenza annua pari a circa -0,1 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la normativa entri in vigore nel 2010, sarà il seguente (in milioni di euro)

	2010	2011	2012
IRPEF	0	-0,18	-0,1

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO:

a) Necessità dell'intervento normativo

Con il presente disegno di legge il Governo si propone di compiere un ulteriore passo nell'attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. L'intesa con l'Unione Buddhista Italiana (UBI) è stata firmata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della stessa Unione. La Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, nel corso delle trattative con la rappresentanza dell'UBI, ha esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione. Il testo dell'intesa è stato comunque elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già approvate con legge.

b) Analisi del quadro normativo

Le leggi che hanno approvato intese con confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione sono le seguenti:

legge 11 agosto 1984, n. 449, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese», legge 5 ottobre 1993, n. 409, recante «Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» e legge 8 giugno 2009, n. 68, recante «modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;

legge 22 novembre 1988, n. 516, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno», come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 637, recante «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» e dalla legge 8 giugno 2009, n. 67, recante «Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;

legge 22 novembre 1988, n. 517, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia»;

legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 638, recante «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione»;

legge 12 aprile 1995, n. 116, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)»;

legge 29 novembre 1995, n. 520, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)».

Il disegno di legge è volto a dare attuazione all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Il presente disegno di legge non prevede modificazioni o abrogazioni di norme vigenti, ma dispone, con una norma analoga a quelle contenute nelle leggi di approvazione delle precedenti intese, che con l'entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UBI e dei suoi aderenti la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi, e le relative norme di attuazione, di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Con l'entrata in vigore della legge, cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UBI e dei suoi aderenti la citata legge 24 giugno 1929, n. 1159, ed il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289. La cessazione di efficacia è espressamente prevista all'articolo 26.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il disegno di legge si iscrive a pieno titolo nel solco dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre che di lotta alle discriminazioni per motivi di religione o di convinzioni personali, che sono il fondamento dell'Unione europea e come tali sono richiamati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata dal Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000 e sanciti nel relativo Trattato istitutivo.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

L'impianto del presente disegno di legge non deroga dai principi costituzionali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera c), «rapporti tra

la Repubblica e le confessioni religiose», che conferisce la materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Non sono presenti profili di applicabilità delle possibilità di delegificazione.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO:

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Si è verificata la correttezza dei riferimenti normativi presenti nel testo.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo non è presente alcuna novella.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il disegno di legge non prevede abrogazioni.

3. ULTERIORI ELEMENTI:

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Il disegno di legge, tanto nel suo complesso quanto nei suoi aspetti particolari, risponde agli indirizzi provenienti dalla giurisprudenza, anche costituzionale, in tema non solo di libertà individuali di religione e di coscienza, ma anche di riconoscimento dei diritti delle confessioni religiose. Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale relativa ai principi di laicità dello Stato e di pluralismo religioso, oltre che di libertà religiosa e di coscienza nonché di parità delle confessioni religiose, si vedano le sentenze nn. 59 del 18-24 novembre 1958, 203 dell'11-12 aprile 1989, 195 del 19-27 aprile 1993, 329 del 27 ottobre-4 novembre 1997, 508 del 13-20 novembre 2000 e 309 del 1°-7 ottobre 2003.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

In Parlamento è stato presentato, sulla materia, il disegno di legge, atto Senato n. 2104, d'iniziativa del senatore Malan.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

Il disegno di legge è volto a dare attuazione, per quanto riguarda l'Unione Buddhista Italiana (UBI), all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Allo stato, le leggi che hanno approvato intese con confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione sono le seguenti:

- legge 11 agosto 1984, n. 449, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese», legge 5 ottobre 1993, n. 409, recante «Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» e legge 8 giugno 2009, n. 68, recante «Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;

- legge 22 novembre 1988, n. 516, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno», così come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 637, recante «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione» e dalla legge 8 giugno 2009, n. 67, recante «Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;

- legge 22 novembre 1988, n. 517, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia»;

- legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 638, recante «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione»;

- legge 12 aprile 1995, n. 116, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)»;

legge 29 novembre 1995, n. 520, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)».

Per le confessioni religiose che sono prive di intesa approvata con legge (e quindi sinora anche l'UBI) si applica la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi, e le relative norme di attuazione, di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

L'iniziativa legislativa in questione non deriva da situazioni di carenza o di criticità, quanto dalla necessità di garantire all'UBI ed ai suoi fedeli il pieno esercizio dei diritti legati alla libertà religiosa, nel quadro delle garanzie costituzionali, in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Come evidenziato sopra al punto B), il disegno di legge, approvando l'intesa conclusa tra lo Stato italiano e l'UBI, risponde alle esigenze sociali legate alla trasparenza dell'esercizio del culto religioso e dei diritti legati all'aderenza all'UBI stessa (festività, assistenza spirituale, insegnamento delle religioni nelle scuole, accesso all'otto per mille dell'Irpef).

Pertanto, il disegno di legge si iscrive a pieno titolo nel solco dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre che di lotta alle discriminazioni per motivi di religione o di convinzioni personali, che sono il fondamento dell'Unione europea.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento

Obiettivi del disegno di legge sono l'estensione anche all'UBI delle garanzie previste dall'articolo 8 della Costituzione.

I risultati attesi si collocano sul piano del raggiungimento di un maggiore grado di democrazia nel Paese, attraverso l'affermazione e la tutela delle libertà afferenti la sfera religiosa e di coscienza, in un quadro di certezza delle situazioni giuridiche soggettive, tanto individuali quanto associative.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

Il disegno di legge si inserisce nell'ordinamento giuridico regolando i rapporti tra lo Stato e l'UBI, pertanto destinatari sono gli aderenti all'UBI. Il disegno di legge contiene disposizioni di carattere generale in materia di

libertà religiosa che discendono dai principi costituzionali sulle libertà e specifiche disposizioni volte ad assicurare l'esercizio di tali libertà agli aderenti alla confessione religiosa, come nelle intese già approvate con legge (diritto al libero esercizio del proprio ministero per i ministri di culto della confessione religiosa; diritto di essere assegnati, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, al servizio civile; diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto negli ospedali e negli istituti di pena; diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi). Viene infine esteso, con gli articoli 19 e 20, all'UBI il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose previsto dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico nelle diocesi (articoli 46 e 47), e già applicato alle confessioni religiose sulla base delle leggi di approvazione delle relative intese.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

L'analisi dell'impatto è il risultato di un lavoro che risale nel tempo, svolto su più versanti dalle strutture preposte al supporto per l'*iter* di conclusione dell'intesa: il competente Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri; la Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita nel 1997 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduta dal professor Francesco Pizzetti e composta da dirigenti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, della salute; la Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri fin dal 1997, presieduta dal professor Francesco Margiotta Broglio e composta da eminenti giuristi, con funzioni di studio, informazione e proposta per tutte le questioni attinenti all'attuazione dei principi della Costituzione e delle leggi in materia di coscienza, di religione o credenza. Entrambe le Commissioni, infatti, sono state costituite al fine di predisporre gli strumenti atti al raggiungimento della concreta attuazione dei diritti e delle facoltà legati all'esercizio della libertà di religione.

La Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, nel corso delle trattative con la rappresentanza dell'UBI, ha esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione. Il testo dell'intesa è stato comunque elaborato, per quanto possibile, dai rappresentanti dell'UBI secondo il modello delle intese già approvate con legge.

Inoltre, un apporto determinante per quanto riguarda la valutazione d'impatto sulle pubbliche amministrazioni, è derivato dai rappresentanti delle amministrazioni interessate, in qualità di membri della Commissione per le intese. Pertanto il patrimonio di studi e di esperienza acquisito nel tempo, accompagnato dalla graduale armonizzazione con i mutamenti del

quadro normativo, permette di disporre, oggi, di un testo sul quale la valutazione dell'impatto della regolamentazione non presenta punti di oscurità.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»).

Nel caso di intese bilaterali, firmate dallo Stato italiano e da una confessione religiosa, non è ipotizzabile la «opzione zero», giacché l'articolo 8 della Costituzione prevede la loro approvazione con legge ordinaria.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Nel corso della trattativa con la delegazione della Confessione religiosa non sono emerse opzioni diverse.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

La materia non richiede l'adozione preventiva di misuratori degli effetti, in considerazione del fatto che si versa in ambito attuativo di garanzie costituzionali e stante la peculiarità dell'intervento.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

L'opzione, nel suo carattere costituzionalmente necessitato, non presenta svantaggi, poiché è indirizzata ad assicurare le garanzie ed i diritti sopra menzionati.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti del presente intervento, comunque rappresentati dall'UBI, che ha firmato l'intesa.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate

Non è prevista comparazione poiché sono inibite opzioni diverse.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

L'unico fattore teoricamente incidente sugli effetti dell'intervento regolatorio potrebbe essere quello numerico (numero di fedeli aderenti alla confessione religiosa); nella realtà dei fatti, il disegno di legge che ap-

prova l'intesa è in grado di esplicitare i propri effetti nella stessa maniera sia su un numero molto piccolo che su un numero molto grande di aderenti alla confessione religiosa.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

Il disegno di legge non presenta alcuna incidenza diretta sul mercato e sulla concorrenzialità.

SEZIONE 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto*

Poiché l'intesa coinvolge due soggetti, lo Stato italiano e la Confessione religiosa, spetta ad entrambe far fronte alla attuazione di singoli aspetti dell'intesa stessa. Una disposizione particolare dell'intesa prevede che l'UBI sia consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e l'UBI.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza dello Stato, gran parte delle disposizioni coinvolgenti le pubbliche amministrazioni sono già vigenti perché contenute in altre leggi emanate su base di intese analoghe; pertanto non si dovrebbero verificare problematiche in ordine alla loro operatività.

B) *Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento*

A livello informativo, si interviene con comunicati stampa, emessi sia in occasione della firma dell'intesa che in occasione del varo del relativo disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri; altrettanto si prevede possa essere fatto in occasione del varo definitivo della legge da parte del Parlamento.

C) *Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio*

Un aspetto particolare, oggetto di controllo e monitoraggio, riguarda il sistema dei rapporti finanziari che con l'approvazione dell'intesa entrerà in vigore anche per l'UBI; tale sistema, delineato dalla legge n. 222 del 1985 nei riguardi della Chiesa cattolica, e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese vigenti per le rispettive confessioni religiose, consentirà, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in

vigore della legge di approvazione dell'intesa, la deduzione, agli effetti dell'IRPEF, delle erogazioni in denaro a favore dell'UBI, destinate al sostentamento dei ministri di culto e a fini di istruzione, assistenza e beneficenza. Dallo stesso periodo è consentita la partecipazione alla ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, destinata a interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di Paesi esteri, nonché assistenziali e di sostegno al culto. Ai fini dei predetti controllo e monitoraggio, l'intesa prevede appositi rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite, da trasmettere annualmente al Ministero dell'interno, il quale ne trasmette a sua volta copia al Ministero dell'economia e delle finanze. Una Commissione paritetica verifica, ogni tre anni, il funzionamento del sistema di finanziamento indiretto.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)

Eventuali modifiche al sistema possono essere valutate da un'apposita Commissione paritetica prevista dall'intesa.

In ogni caso, una disposizione dell'intesa prevede che dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa stessa.

A cura della Presidenza del Consiglio dei ministri verrà elaborata la prescritta VIR a cadenza biennale, in cui saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- migliore trasparenza nei rapporti con la confessione religiosa;
- migliore efficienza nella tutela della libertà religiosa nei confronti degli appartenenti alla confessione religiosa;
- verifica dell'andamento del sistema di finanziamento indiretto della confessione religiosa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana)

I rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana (UBI) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Art. 2.

(Autonomia dell'UBI)

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia dell'UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'UBI, si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'UBI con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.

Art. 3.

(Libertà religiosa)

1. La Repubblica riconosce all'UBI e agli organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

2. È garantita all'UBI, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà di riunione e di mani-

festazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 4.

(Servizio militare)

1. La Repubblica, preso atto che l'UBI è per motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, che abbiano prestato servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 5.

(Assistenza spirituale)

1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in istituti ospedalieri o in case di cura o di riposo. Apposito elenco sarà tenuto dall'UBI e trasmesso alle competenti amministrazioni.

2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi è assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinché pos-

sano garantire la richiesta assistenza spirituale.

3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto buddhista. Ai ministri di culto, di cui l'UBI trasmetterà apposito elenco alle autorità competenti, dovrà essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UBI.

5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI potranno ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.

Art. 6.

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce agli alunni e alle alunne delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. È riconosciuto a persone designate dall'UBI il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'UBI con le medesime istituzioni.

3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2 sono posti a carico dell'UBI.

Art. 7.

(Scuole ed istituti di educazione)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UBI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Art. 8.

(Ministri di culto)

1. La qualifica di ministro di culto è certificata dall'UBI, che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.

2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.

4. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Art. 9.

(Trattamento delle salme e dei cimiteri)

1. Agli appartenenti all'UBI è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle

salme, in conformità alle norme vigenti in materia.

2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

Art. 10.

(Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi di Dharma, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro.

Art. 11.

(Riconoscimento degli enti)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'UBI, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 gennaio 1991, modificato con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1993, dell'associazione Santacittarama, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 1995, dell'Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1999, della FPMT Italia - Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1999, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi, l'unificazione e l'estinzione di quelli

esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo.

Art. 12.

(Modalità per il riconoscimento)

1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UBI, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'UBI.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 10.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. L'UBI e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti.

Art. 13.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. L'UBI e gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, ove non già iscritti.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti interessati possono concludere negozi

giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 14.

(Mutamenti degli enti religiosi)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UBI e degli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso buddhista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UBI.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del Presidente dell'UBI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'UBI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 15.

(Regime tributario dell'UBI)

1. Agli effetti tributari, l'UBI e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. L'UBI e tali organismi possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.

Art. 16.

(Tutela degli edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'UBI.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.

Art. 17.

(Tutela dei beni culturali)

1. La Repubblica e l'UBI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali facenti parte del patrimonio dell'UBI e degli organismi da essa rappresentati.

Art. 18.

(Pubblicazioni)

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all'articolo 16 e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi sono effettuate senza autorizzazione, né ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

Art. 19.

(Contributi e deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che l'UBI si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'UBI e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e alle attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).

3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 20.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UBI concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto.

2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le rela-

tive somme esclusivamente per iniziative umanitarie.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UBI, entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione all'UBI stessa.

Art. 21.

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 19 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 20, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UBI.

Art. 22.

(Assegni corrisposti ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dall'UBI e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'UBI e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 23.

(Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite)

1. A cura dell'UBI sono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 19 e 20 e l'UBI ne diffonde adeguata informazione.

2. I rendiconti di cui al comma 1 devono comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 20 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 19 e 20.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 24.

(Festa religiosa buddhista)

1. La Repubblica riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, su loro richiesta, di osservare la festa del Vesak, che celebra la nascita, l'illuminazione e la morte del Buddha e che ricorre convenzionalmente l'ultimo sabato e domenica del mese di maggio di ogni anno. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi

essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

Art. 25.

(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'adottare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UBI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 26.

(Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organismi che si associano all'UBI a termini dello statuto e cessano di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tale fine l'UBI è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.

3. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

(Ulteriori intese)

1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'intesa entro il termine del de-

cimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora nel frattempo una delle parti ravvisi l'opportunità di modifiche al testo dell'intesa citata, le parti tornano a convocarsi a tale fine.

2. Alle modifiche previste dal comma 1 si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'UBI con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 28.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 180.000 per l'anno 2011 e in euro 100.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente

iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE BUDDHISTA ITALIANA

PREAMBOLO

La Repubblica italiana e l'Unione Buddhista italiana (di seguito denominata UBI), richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e modifiche, nonché dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze;

ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e del 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;

riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;

convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'UBI, e degli organismi da essa rappresentati, la citata legislazione sui culti ammessi.

Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende atto che:

l'UBI afferma che la fede non necessita di tutela penale diretta; l'UBI, convinta che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza della famiglia e delle organizzazioni religiose, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte degli organismi da essa rappresentati, l'insegnamento di dottrine religiose o pratiche di culto.

Articolo 1 (Autonomia dell'UBI)

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia dell'UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'UBI, si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica italiana garantisce la libera comunicazione dell'UBI con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.

Articolo 2 (Libertà religiosa)

1. La Repubblica italiana riconosce all'UBI ed agli organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

2. E' garantita all'UBI, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Articolo 3 (Servizio militare)

1. La Repubblica italiana, preso atto che l'UBI è per motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Articolo 4 (Assistenza spirituale)

1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in istituti ospedalieri o in case di cura o di riposo. Apposito elenco sarà tenuto dall'UBI e trasmesso alle competenti amministrazioni.

2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi dovrà essere assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.

3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto buddhista. Ai ministri di culto, di cui l'UBI trasmetterà apposito elenco alle autorità competenti, dovrà essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UBI.

5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI potranno ottenere opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.

Articolo 5

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce agli alunni e alunne delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Viene riconosciuto a persone designate dall'UBI il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'UBI con le medesime istituzioni.

3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2 sono posti a carico dell'UBI.

Articolo 6

(Scuole ed istituti di educazione)

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UBI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Articolo 7

(Ministri di culto)

1. La qualifica di ministro di culto è certificata dall'UBI, che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.

2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.

4. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Articolo 8

(Trattamento delle salme e cimiteri)

1. Agli appartenenti all'UBI è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.
2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

Articolo 9

(Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
 - a) attività di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi di Dharma, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;
 - b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro.

Articolo 10

(Riconoscimento degli enti)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Unione Buddhista Italiana (UBI), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1991, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, dell'associazione Santacittarama, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1995, dell'Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1999, della FPMT Italia - Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1999, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi, l'unificazione e l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo.

Articolo 11

(Modalità per il riconoscimento)

1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UBI, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'UBI.
3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità delle disposizioni dell'articolo 9.
4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. L'UBI e gli enti riconosciuti a termini dei commi precedenti assumono la qualifica di enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti.

Articolo 12

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. L'UBI e gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, ove non già iscritti.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 13

(Mutamenti degli enti religiosi)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UBI e degli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso buddhista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UBI.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del Presidente dell'UBI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'UBI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 14

(Regime tributario dell'UBI)

1. Agli effetti tributari, l'UBI e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. L'UBI e tali organismi possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.

Articolo 15

(Tutela degli edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'UBI.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.

Articolo 16

(Tutela dei beni culturali)

1. La Repubblica italiana e l'UBI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali facenti parte del patrimonio dell'UBI e degli organismi da essa rappresentati.

Articolo 17

(Pubblicazioni)

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all'articolo 15 e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, né ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

Articolo 18

(Contributi e deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica italiana prende atto che l'UBI si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
2. ~~A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'UBI e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e alle attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).~~
3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 19

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'UBI concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per

mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto.

2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative umanitarie.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UBI entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'UBI stessa.

Articolo 20 (Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 18 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 19, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UBI.

Articolo 21 (Assegni corrisposti ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dall'UBI e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'UBI e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 22 (Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite)

1. A cura dell'UBI vengono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 18 e 19 e l'UBI ne diffonde adeguata informazione.

2. Tali rendiconti devono comunque precisare:

- a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;
- b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 19 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;
- c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 18 e 19.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 23

(Festa religiosa buddhista)

1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, su loro richiesta, di osservare la festa del Vesak, che celebra la nascita, l'illuminazione e la morte del Buddha e che ricorre convenzionalmente l'ultimo sabato e domenica del mese di maggio di ogni anno. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

Articolo 24

(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UBI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 25

(Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. Le disposizioni della legge di approvazione della presente intesa si applicano agli organismi che si associano all'UBI a termini dello statuto e cesseranno di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine l'UBI è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.

3. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 26

(Ulteriori intese)

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa entro il termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa. Ove nel frattempo una delle parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.

2. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'UBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.


Articolo 27

(Legge di approvazione della presente intesa)

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Roma 4 aprile 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Romano Prodi



Il Presidente dell'Unione Buddhista Italiana
Monaco Raffaello Longo

